



Decreto n° 0167 / Pres.

Trieste, 7 settembre 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. N. 18/2004, ART. 44. NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 07/09/2016

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 06/09/2016

DANIELE BERTUZZI

in data 06/09/2016



Visto l'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, "Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", relativo alle competenze regionali in materia di Camere di commercio;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53, della legge 23 luglio 2009, n. 99";

Visto l'articolo 1 della citata legge n. 580/1993 e, in particolare, il comma 5, il quale, nel consentire ai consigli di due o più Camere di commercio di proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali, stabilisce che la Camera di commercio derivante dall'accorpamento delle suddette circoscrizioni sia istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti;

Viste le delibere dei Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, n. 2 del 27 febbraio 2015, e di Trieste, n. 2 di medesima data, con le quali, ai sensi dell'articolo sopra citato, è stato proposto l'accorpamento delle Camere medesime e delle rispettive circoscrizioni territoriali in una nuova Camera denominata "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia", avente sede legale in Trieste, Piazza della Borsa, 14 e sede secondaria in Gorizia, via Francesco Crispi, 10;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2015 con il quale, mediante l'accorpamento delle Camere di commercio di Gorizia e Trieste, è stata istituita un'unica Camera denominata "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia" avente sede legale in Trieste, Piazza della Borsa, 14 e sede secondaria in Gorizia, via Francesco Crispi, 10;

Visto che, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale citato, la nuova Camera di commercio è costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale, nominato secondo la disciplina dettata dalla legge n. 580 del 1993, e che dalla medesima data decadono gli organi delle Camere di commercio di Gorizia e di Trieste, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di Trieste, in scadenza il 23 luglio 2017, che rimane in carica fino alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti della nuova Camera di commercio Venezia Giulia da parte del nuovo Consiglio camerale della medesima;

Visto l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto ministeriale che, dalla data della sua emanazione, dispone l'interruzione delle eventuali procedure di rinnovo dei Consigli delle Camere di commercio interessate dall'accorpamento;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale medesimo, che nomina il Segretario generale della Camera di commercio di Gorizia Commissario *ad acta* con il compito, tra l'altro, di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia;

Preso atto che il Commissario *ad acta* ha provveduto ad avviare, con decorrenza 11 maggio 2016, le procedure per la costituzione del nuovo Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del DM 156/2011;

Preso atto che, a seguito della proroga del termine per la trasmissione, autorizzata con nota regionale del 21 luglio 2016, prot. n. 8262/P, i dati e le informazioni documentate per la suddetta costituzione pervenuti al Commissario *ad acta* dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle associazioni di consumatori, o loro raggruppamenti, sono stati acquisiti dalla

Regione in data 10 agosto 2016 e che la procedura di costituzione del nuovo Consiglio camerale, per rispettare le fasi procedurali successive, si concluderà verosimilmente non prima della fine del mese di ottobre del 2016;

Rilevato che il Consiglio della Camera di commercio di Trieste, costituito con il proprio decreto. n. 019/Pres. del 7 febbraio 2011 e scaduto il 7 marzo 2016, può continuare a svolgere le sue funzioni in forza della proroga prevista dall'art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza;

Preso atto pertanto che il Consiglio della Camera di commercio di Trieste cesserà le proprie funzioni il 7 settembre 2016 e che, come chiarito dal parere del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 143551 del 23 maggio 2016, dopo tale data, non sarà applicabile alla fattispecie in questione alcuna ulteriore proroga degli organi amministrativi, in particolare quella prevista dall'art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444, di quarantacinque giorni per la sola ordinaria amministrazione;

Considerato che, nelle more della conclusione delle procedure di costituzione del nuovo Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, dall'8 settembre 2016 occorre assicurare la continuità delle attività di ordinaria amministrazione in capo agli organi della Camera di commercio di Trieste;

Ritenuto necessario nominare un Commissario straordinario che garantisca la continuità della attuale fase di accorpamento della Camera di commercio di Trieste, mediante il compimento degli atti funzionali agli adempimenti correlati all'accorpamento medesimo e che rimanga in carica fino alla istituzione del nuovo ente camerale;

Visto l'articolo 44 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, che nel disciplinare l'esercizio del controllo regionale sugli organi camerali per i casi di mancato funzionamento o costituzione, attribuisce al Presidente della Regione il potere di sciogliere con proprio decreto i consigli camerali, tra l'altro, quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

Visto inoltre l'articolo 5, comma 2, lett. d), della legge n. 580 del 1993 che attribuisce al Presidente della Regione il potere di sciogliere i Consigli camerali anche *"nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"*;

Rilevata peraltro l'assenza di una disposizione di legge che disciplini espressamente la del tutto peculiare fattispecie in esame, caratterizzata non già da una inerzia delle competenti istituzioni camerali a promuovere la ricostituzione del Consiglio camerale scaduto, ma dalla sospensione *"ex lege"* di ogni attività di rinnovo dei Consigli scaduti delle accorpande Camere, espressamente disposta dal decreto ministeriale sopra citato;

Attesa quindi la necessità, a fronte della suesposta lacuna normativa, di individuare la disciplina applicabile alla peculiare e del tutto eccezionale fattispecie in esame caratterizzata dalla scadenza del Consiglio di una Camera di commercio in corso di accorpamento con un'altra;

Ritenuto di applicare in via analogica al caso in questione la disciplina dettata dall'art. 44 della legge regionale n. 18 del 2004 ed, in particolare, il comma 4, secondo cui, con il proprio decreto di scioglimento del Consiglio camerale, il Presidente della Regione *"deve provvedere alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso"*;

Ritenuto opportuno, visti il *curriculum vitae* e l'esperienza maturata nella già avanzata azione di accorpamento camerale, individuare nell'attuale Presidente della Camera di commercio di Trieste, signor Antonio Paoletti, il soggetto più idoneo a ricoprire l'incarico di Commissario straordinario della Camera medesima;

Ritenuto opportuno riconoscere al Commissario straordinario un'indennità mensile pari a quella spettante al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, da porre a carico dell'Ente commissariato;

Vista, infine, l'assenza delle cause ostative al conferimento dell'incarico previste dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come da dichiarazione resa dall'interessato;

Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 di data 4 dicembre 2014 e n. 4 di data 10 novembre 2015;

Decreta

- 1.** Il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, costituito con proprio decreto n. 019/Pres. del 7 febbraio 2011, decade dalle sue funzioni ed è sciolto dal giorno 8 settembre 2016.
- 2.** Il signor Antonio Paoletti, nato a Trieste il 29 luglio 1949, è nominato Commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste a far data dal 8 settembre 2016 e fino alla costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia.
- 3.** Al Commissario straordinario spettano i poteri e le funzioni di ordinaria amministrazione del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale di Trieste, salvo i compiti attribuiti al Commissario ad acta, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2015, citato in premessa, per gli atti necessari alle procedure di costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia.
- 4.** Al Commissario straordinario spetta un'indennità mensile pari a quella spettante al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, da porre a carico dell'Ente commissariato.
- 5.** Ogni eventuale onere derivante dall'attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo, saranno a carico esclusivamente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.
- 6.** Il Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di Trieste rimane in carica fino alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti della nuova Camera di commercio Venezia Giulia da parte del nuovo Consiglio camerale della medesima.
- 7.** Il presente decreto verrà notificato all'interessato, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, al Ministero dello sviluppo economico e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -